Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Venerdì, 11 marzo** — **Numero 59**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - SENATO DEL REGNO: *Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 16 marzo 1921.*
REGIO DECRETO *17 febbraio 1921, n. 198, concernente l'assetto dei servizi della R. marina in Mediterraneo ed in Adriatico.*

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per mercoledì 16 marzo 1921, alle ore 15.

Ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento e il funzionamento delle Amministrazioni centrali e dei servizi da esse dipendenti e sulle condizioni del relativo personale (N. 294).

2. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 1° luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto, da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani), di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (N. 247).

3. Conversione in legge del R. decreto 2 settembre 1919, numero 1646, riguardante le norme per la fornitura dei materiali occorrenti all'Amministrazione dei telefoni (N. 241).

4. Conversione in legge del R. decreto del 21 settembre 1919, n. 1850, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche (N. 242).

5. Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262).

6. Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271).

7. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del corpo R. equipaggi possono essere promossi capitani compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233).

8. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209).

9. Conversione in legge del R. decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del R. Esercito gli iscritti del corpo R. equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella R. guardia di finanza (N. 227).

10. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della R. marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 232).

11. Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato (N. 275).

12. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (N. 179).

13. Conversione in legge del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1608, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a lasciare sulle linee principali e secondarie permanentemente aperti o senza obbligo di custodia alcuni passaggi a livello (N. 251).

14. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540, riguardante il nuovo regime delle trazzere di Sicilia (N. 37).

15. Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166).

16. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove Provincie, una nuova provvisoria sezione (VI sezione) del Consiglio di Stato (N. 114).

17. Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162).

18. Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187-*B*).

Il presidente
TITTONI.

Il numero 198 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 marzo 1867, che stabilisce la sede del 3° dipartimento militare marittimo a Venezia, modificato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 982, per la denominazione;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, numero 883, che approva l'ordinamento ed il regolamento delle difese marittime, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1862, circa giurisdizione dei Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e delle difese di Gaeta e di Messina, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 907, riguardante la istituzione di un Comando militare marittimo a Brindisi;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, numero 614, circa la istituzione di un Comando militare marittimo ad Ancona;

Udito il Consiglio superiore di marina che ha dato parere favorevole rappresentando l'opportunità che a Brindisi sia conservato il Comando militare marittimo e che tale Comando sia istituito anche a Messina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso il Comando in capo del dipartimento militare marittimo e della piazza marittima di Venezia ed è istituito, in sua vece, il Comando in capo del dipartimento militare marittimo e della piazza marittima di Pola, retto da un vice ammiraglio.

Art. 2.

Il servizio militare e amministrativo della R. marina sarà ordinato e regolato nel Dipartimento militare marittimo di Pola conformemente a quanto è stabilito per i Dipartimenti di Spezia e di Taranto.

Per conseguenza entreranno in vigore e saranno osservate nel Dipartimento militare marittimo di Pola tutte le disposizioni relative alla marina militare che sono vigenti nei detti Dipartimenti militari marittimi.

Art. 3.

Il tribunale militare marittimo di Venezia è trasferito a Pola.

Art. 4.

È istituito in Venezia un Comando militare marittimo, retto da un ufficiale ammiraglio.

Art. 5.

Il Comando militare marittimo di Brindisi e gli uffici da esso dipendenti sono soppressi, eccettuato il Comando di difesa marittima.

Il Comando della difesa marittima di Brindisi assume la denominazione di « Comando dei servizi della R. marina nel Basso Adriatico e della Piazza marittima di Brindisi »: sarà retto da un sotto ammiraglio o da un capitano di vascello. Detto Comando dipende direttamente dal Ministero.

Art. 6.

E' soppresso il Comando militare marittimo di Ancona.

Art. 7.

E' istituito permanentemente il Comando dei servizi della R. marina in Sicilia, di cui al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1916, n. 1438.

Circa la sua dipendenza valgono le disposizioni contenute nell'art. 2, lettera *c*), del regolamento delle difese marittime, approvato con decreto Luogotenenziale n. 883 in data 10 giugno 1915.

Art. 8.

È abrogato il disposto della lettera *a*) dell'art. 2 del regolamento delle difese marittime, approvato col decreto Luogotenenziale di cui al precedente articolo, per quanto riguarda la difesa di Gaeta.

A modificazione del disposto della lettera *c*) del citato art. 2, il Comando della difesa di Gaeta, anzichè direttamente dal Ministero della marina, dipenderà dal Comando in capo del dipartimento militare marittimo di Napoli nei casi previsti dalla stessa lettera *c*).

Art. 9.

I limiti della giurisdizione dei Comandi in capo di dipartimento marittimo, dei Comandi militari marittimi, del Comando dei servizi della R. marina di Messina e del Comando dei servizi della R. marina del Basso Adriatico e Piazza marittima di Brindisi sono stabiliti come segue:

1. Dipartimento militare marittimo di Spezia: dal confine francese fino a Torre Canneto, incluse le isole e coll'arcipelago toscano;

2. Dipartimento militare marittimo di Napoli: da Torre Canneto alla foce del fiume Mesima, incluse le isole Pontine e quelle del golfo di Napoli.

3. Comando dei servizi della R. marina nella Sicilia: tutto il litorale della Sicilia, le isole adiacenti e il tratto di costa calabra compreso fra la foce del Mesima e la foce del fiume Assi.

4. Dipartimento militare marittimo di Taranto: dalla foce del fiume Assi fino a Torre Specchia Grande inclusa.

5. Comando dei servizi della R. marina nel Basso Adriatico e della Piazza marittima di Brindisi: da Torre Specchia Grande esclusa a Punta Pietre Nere esclusa, comprese tutte le isole del Basso Adriatico.

6. Comando militare marittimo di Venezia: da Punta Pietre Nere inclusa alla foce del Tagliamento.

7. Dipartimento militare marittimo di Pola: dalla foce del Tagliamento al confine dello Stato libero di Fiume, incluse le isole di Cherso, Lussin e quelle minori adiacenti, nonchè la costa di Zara.

8. Comando militare marittimo di Maddalena: tutto il litorale della Sardegna e le isole adiacenti.

Art. 10.

Ai soli effetti dell'Amministrazione della giustizia penale militare il territorio posto sotto la giurisdizione del Comando del dipartimento militare marittimo di Napoli, del Comando dei servizi della R. marina di Messina e del Comando dei servizi della R. marina nel Basso Adriatico fa parte del dipartimento militare marittimo di Taranto; il territorio posto sotto la giurisdizione del Comando militare marittimo di Venezia fa parte del dipartimento militare marittimo di Pola; il territorio posto sotto la giurisdizione del Comando militare marittimo di Maddalena fa parte del dipartimento militare marittimo di Spezia.

Art. 11.

Con disposizioni del ministro della marina sarà provveduto alla graduale esecuzione del presente decreto, con le date che verranno dal Ministero stabilite per i vari servizi da esso contemplati, rimanendo contemporaneamente abrogata ogni contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.